



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

RELAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA

ex art. 7 D.P.R. 101/90

---

Dr.ssa AMALIA SPATUZZI

libretto di pratica n. 11159

La sottoscritta Dr.ssa Amalia Spatuzzi, nata a Cava de' Tirreni il 03/06/1981, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine con anzianità dal 20.03.2009, esibisce la seguente relazione annuale attestante l'esercizio della pratica forense presso lo studio professionale dell'Avv. Enrico Farano, sito in Cava de' Tirreni, alla via P. Atenolfi, 33.

La relazione, così come prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 101/90, ha ad oggetto le attività indicate nel libretto di pratica e consta della descrizione dell'attività svolta in un minimo di 10 udienze, dell'approfondimento di almeno 5 questioni giuridiche e di 5 atti, nonché di una questione di deontologia forense trattata nel corso del primo anno di pratica.

Con ossequi,

*Cava de' Tirreni, lì 20 marzo 2010*

*Dr.ssa Amalia Spatuzzi*

*Avv. Enrico Farano*

## UDIENZE:

**1)Udienza del 08/05/2009**  
**dinanzi alla Corte di Appello di Salerno**  
**Proc. pen. 1735/09 R.G.A.**  
**Imputato: R. G.**

Con sentenza emessa il 19.02.2008 il Tribunale Ordinario di Salerno in Composizione Collegiale, seconda sezione penale, dichiarava R. G. colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p., *"per aver indotto Mevia a più congiunzioni carnali abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della stessa, affetta da sindrome dissociativa con invalidità del 100%; fatto commesso in Salerno nel secondo semestre del 1996"*.

L'imputato veniva condannato, per l'effetto, alla pena di anni 5 di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla curatela, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore della costituita parte civile.

Avverso la suindicata sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato deducendo innanzitutto l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela: la condizione di procedibilità era infatti da considerarsi mancante, ad avviso della difesa, perchè la querela da cui aveva tratto origine la complessa vicenda processuale era stata originariamente sporta dal fratello della persona offesa, il quale si accertò poi essere privo di ogni e qualsivoglia legittimazione. Nel corso del dibattimento di primo grado, infatti, accertato mediante perizia lo stato di infermità mentale della persona offesa e accertata altresì la mancanza di un rappresentante legale della stessa, il Collegio giudicante nominava curatori speciali i fratelli della parte offesa. Senonchè, nel corso dell'udienza successiva, il Tribunale rilevava un conflitto di interessi tra i curatori speciali e la persona offesa, la quale aveva in precedenza denunciato i maltrattamenti subiti dai fratelli; di conseguenza, revocata quella precedente, si conferiva ad altri la nomina di curatore speciale. Il nuovo curatore depositava in data 19.04.2002 querela per i fatti accaduti nel secondo semestre del 1996 cosicchè il P.M., rilevata la tardività della stessa, formulava richiesta di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Il Collegio, pur considerando tempestiva la querela sporta dal nuovo curatore speciale - dovendo il termine di sei mesi decorrere dalla notifica della nomina a curatore speciale ex art. 338 c.p.p. - rilevava che la condizione di procedibilità non esisteva all'atto dell'esercizio dell'azione penale e pertanto

dichiarava la nullità del decreto di rinvio a giudizio e la rimessione degli atti al P.M.

Attraverso l'atto di appello, oltre ad eccepire nuovamente la tardività della querela, nel merito la difesa chiedeva assolversi l'imputato dal reato contestato e ritenuto dal primo giudice, perchè il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato alla luce delle risultanze processuali in atto.

All'odierna udienza, alla quale la scrivente era presente, svolta dal consigliere delegato la rituale relazione, l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee, precisando di aver conosciuto la persona offesa sul lungomare di Salerno perchè costei gli aveva chiesto un passaggio e che in quell'occasione la stessa gli aveva dato anche il proprio numero di telefono; erano quindi seguiti sporadici incontri ed una breve relazione durante la quale la donna gli era sembrata del tutto normale. Solo successivamente l'imputato aveva saputo dal fratello della donna che questa fosse incapace di intendere e di volere, e da quel momento egli non l'aveva più incontrata.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello concludeva richiedendo la conferma della sentenza impugnata; a tale richiesta si associava la parte civile, che depositava conclusioni scritte e nota spese, mentre la difesa chiedeva non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela, nel merito l'assoluzione, riportandosi ai motivi dell'impugnazione.

Terminata la discussione la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare, dando poi lettura del dispositivo in udienza: letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza appellata, assolveva l'imputato dal reato ascritto ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., non ritenendo, alla luce delle risultanze processuali, acquisita la prova sufficiente della sussistenza di tutti gli elementi strutturali integrativi della fattispecie criminosa contestata.

Preliminarmente, il Collegio rilevava che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p., non era censurabile l'operato del Giudice di Prime Cure che aveva rigettato la richiesta avanzata dal P.M. e dalla difesa di immediata declaratoria di non doversi procedere per difetto di tempestiva querela, in quanto con la nomina del curatore speciale e la revoca del precedente per conflitto di interessi con la persona offesa, iniziavano a decorrere nuovamente i termini per la presentazione della querela.

Nel merito la Corte riteneva fondato l'appello dell'imputato.

## -1^ QUESTIONE GIURIDICA-

### Atti sessuali compiuti in danno di persona in condizioni di inferiorità psichica dopo la riforma introdotta con L. n. 66 del 15 febbraio 1996

La L. n. 66 del 15 febbraio 1996, abrogando l'intero capo dei "delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume" - artt. 519 e ss. c.p.- ed inserendo le nuove fattispecie di reato in materia sessuale - artt. 609 bis e ss.- nell'ambito del libro II del codice penale, dedicato ai "delitti contro la persona", ha proceduto ad una diversa valutazione e tutela dei rapporti sessuali, individuando quale vero bene giuridico protetto dalla nuova disciplina la persona umana nella sua libertà di autodeterminarsi all'atto sessuale, configurando il consenso del partner come elemento necessario ed imprescindibile di qualunque manifestazione che implichi un atto sessuale.

Conseguentemente, anche in relazione alle persone affette da menomazioni psichiche, l'abrogazione della fattispecie della violenza carnale presunta - in danno di persona malata di mente ovvero non in grado di resistere all'agente a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica - ha comportato l'introduzione della previsione della possibilità per costoro di intrattenere rapporti sessuali da considerare leciti se non connotati da induzione ed abuso delle condizioni di inferiorità psichica. In tal modo viene di fatto restituito all'infermo di mente il diritto alla propria sessualità, sia pure nel contemperamento di due opposte esigenze: da un lato, riconoscere e tutelare anche in relazione a tali soggetti il diritto alla vita sessuale quale estrinsecazione della propria individualità, dall'altro impedire che costoro siano utilizzati come oggetto di piacere da altri, approfittando del loro stato.

Il legislatore del 1996 ha cercato di operare un bilanciamento tra tali contrapposti interessi incentrando la nuova fattispecie criminosa di violenza sessuale sui requisiti della induzione e dell'abuso, *rectius* dell'abuso mediante induzione. Ai sensi del comma II n. 1) dell'art. 609 bis, infatti, si attua una equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, tra l'induzione ed il costringimento a compiere o subire atti sessuali (comma I): come la stessa giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex multis, Cass.Pen., Sez. III, sent. 22 ottobre 1999, n. 12110; Cass. Pen., Sez. III, sent. 11 ottobre 1999, n. 11541; Cass.Pen., Sez. IV, sent. 31 ottobre 2008, n. 40795) ha precisato, dunque, l'asse dell'intervento punitivo si è spostato dall'esclusiva considerazione della condizione obiettiva della persona offesa di non essere in grado di resistere agli atti sessuali a causa della sua menomazione psichica - che

comportava la presunzione di violenza in capo al soggetto agente - alla considerazione della condizione soggettiva dell' agente di abusare, di agire consapevolmente approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica del partner. La Suprema Corte ha poi precisato che *"L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile e subdola, l'agente spinge o "convince" il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. E', pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali"*.

Orbene, nel procedimento de quo, il Collegio giudicante - alla luce delle censure mosse dalla difesa dell'imputato attraverso l'impugnazione della sentenza di primo grado - veniva appunto chiamato ad espletare un'indagine volta a verificare se l'imputato avesse avuto consapevolezza delle minorate condizioni della persona offesa e ne avesse abusato per fini sessuali. Sotto il primo profilo, la Corte rilevava che dalla corposa documentazione medica agli atti nonché dalla relazione peritale eseguita nel corso del giudizio di primo grado, emergeva un dato incontrovertibile: la persona offesa risultava affetta da sindrome schizofrenica con decorso variabile, in cui a fasi acute - alle quali corrispondevano manifestazioni cliniche della patologia estremamente evidenti e riconoscibili anche da profani - si alternavano periodi di quiescenza clinica, durante i quali risultava indubbiamente più difficile, per un soggetto privo di adeguate conoscenze tecniche, riconoscere la presenza e l'entità della patologia, potendo il paziente apparire esteriormente solo non del tutto adeguato e conforme alla realtà circostante; in tali condizioni una carente conoscenza del soggetto, come può verificarsi nel corso di incontri occasionali e di breve durata, avrebbe potuto non rendere palesi le reali condizioni psichiche della persona offesa. Alla luce di tali risultanze, era dunque di fondamentale importanza, ai fini dell'accertamento della consapevolezza da parte dell'imputato delle minorate condizioni psichiche della persona offesa, acclarare quali fossero le reali condizioni cliniche di quest'ultima all'epoca del fatto: a fronte delle dichiarazioni rese nel corso dell'esame testimoniale dai fratelli della persona offesa - i quali riferivano che in quel periodo il disagio mentale della stessa era noto a tutto il quartiere anche perchè la

determinavano a stare intere giornate fuori casa, in evidente stato di abbandono - l'unico dato documentale acquisito agli atti era costituito da un referto medico rilasciato in data immediatamente precedente a quella del fatto dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Salerno, da cui risultava invece che la paziente era "ben orientata, tranquilla, e risponde[va] alle domande con coerenza". In base a tale dato la Corte affermava di non potersi ritenere acquisita la prova, in termini di certezza tecnica, che in quella fase della patologia la situazione di inferiorità psichica determinata dalla malattia fosse evidente ai terzi e, di conseguenza, all'imputato, non potendosi condividere la motivazione fornita sul punto dal Giudice di Prime Cure, secondo cui le modalità di approccio alla vittima (conosciuta occasionalmente in strada ed invitata dall'imputato a salire a bordo della propria vettura), nonché la durata del viaggio necessario per raggiungere il luogo appartato in cui si era consumato il rapporto sessuale (30 minuti circa, secondo la deposizione della persona offesa) avrebbero reso pressochè impossibile per l'imputato non accorgersi delle condizioni mentali della donna.

Riguardo al secondo aspetto da acclarare, relativo alla presunta condotta di abuso contestata all'imputato, la Corte considerava parimenti fondate le censure della difesa, non essendo dato riscontrare dalle dichiarazioni della persona offesa, nè dalle altre risultanze processuali, atteggiamenti di induzione da cui desumere un manifestato volere contrario che l'imputato avrebbe superato con opere di artificiosa persuasione o con una vera e propria sopraffazione nei confronti della donna, la quale non avrebbe diversamente aderito se non soggiacendo al volere dell'imputato. Anche su questo punto il Giudice di Appello si discostava da quanto ritenuto dal Giudice di Prime Cure, che aveva desunto la sussistenza dell'elemento dell'abuso dalle modalità di approccio riferite dalla persona offesa (consistite nell'iniziale invito rivolto dall'imputato a fare un giro in macchina, seguito dal titubante diniego della donna e dalla reiterazione dell'invito ad accompagnarla dovunque dovesse andare, invito infine accettato): orbene, secondo il Giudice di Prime Cure la pochezza dello sforzo con cui l'imputato, a fronte del primo diniego della persona offesa a seguirlo a bordo dell'autovettura, ottenne il risultato voluto, rappresentava elemento significativo non solo della superiorità psichica dell'agente nei confronti della vittima, ma anche e soprattutto di come di tale superiorità costui si fosse avvalso sopraffacendo la volontà della donna, in tal modo integrando il proprio comportamento entrambi gli elementi dell'abuso e della induzione - quest'ultima evidente nell'assenza di

qualsiasi seria opera di convincimento-.

La Corte, al contrario, affermava che nel comportamento dell'imputato, sia nella fase iniziale che nel corso della brevissima relazione con la donna, non era dato "*riscontrare nè una forma di induzione, "intesa come opera di persuasione sottile o subdola, di pressante insistenza con la quale [l'imputato] avrebbe indotto [la donna] a sottostare ad atti che, diversamente, non avrebbe compiuto, nè una forma di abuso delle condizioni di menomazione, strumentalizzate per accedere alla sfera intima della ragazza, ridotta, così, al rango di un mezzo per il soddisfacimento della propria sessualità "*, dovendo al contrario considerare il compimento di tali atti sessuali da parte della donna come esercizio di quel diritto alle relazioni sessuali, il cui riconoscimento costituisce la ratio della novella del 1996.

**2) Udienza del 25/09/09  
dinanzi al Tribunale Ordinario di Salerno - Sez. Riesame  
Proc. pen. 4358/09/P.M.  
Indagati: C. D. + R. I.**

Il presente procedimento penale trae origine dal sequestro operato in data 27/08/2009 dalla polizia municipale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 354 c.p.p., e avente ad oggetto un immobile di proprietà dei sigg. C. e R., che venivano pertanto sottoposti a procedimento penale per la presunta realizzazione di lavori di manutenzione ordinari e straordinari all'interno di un assentito sottotetto trasformato in civile abitazione, con conseguente aumento di volumetria derivato dalla maggiore altezza interna dell'immobile stesso.

Il sequestro probatorio operato in via d'urgenza dalla polizia municipale veniva tempestivamente convalidato ai sensi dell'art. 355 comma 2 c.p.p. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale riteneva sussistenti i gravi indizi di reato in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 44 lett b), 64-71 e 65-72 D.P.R. 380/2001. Il P.M. motivava il suddetto decreto di convalida con la necessità di mantenere il sequestro del suddetto manufatto "*trattandosi di corpo del reato o comunque di cosa pertinente ai reati per cui si procede, attesa anche la necessità di ulteriori indagini da svolgere*".

Successivamente lo stesso P.M. titolare delle indagini avanzava al G.I.P. presso il medesimo Tribunale di Nocera Inferiore richiesta di conversione del suddetto sequestro probatorio in sequestro preventivo ai sensi degli artt. 262 comma 3, e 321, comma 1, c.p.p.,



richiesta che veniva tuttavia rigettata in base alla duplice argomentazione che nella fattispecie in esame la trasformazione del sottotetto in civile abitazione risultava avvenuta in epoca non recente (come evidenziato nel verbale di sequestro redatto dalla polizia municipale e come risultante da alcuni contratti di locazione dell'immobile *de quo*, acquisiti agli atti dal P.M. precedente) e che inoltre, non era allo stato ipotizzabile la realizzazione di ulteriori opere abusive: tutto ciò induceva il G.I.P. investito della richiesta a ritenere pressochè trascurabile, in termini di protrazione delle conseguenze dannose del reato o di agevolazione alla commissione di altri reati, il pregiudizio potenzialmente derivabile dall'impiego dell'immobile sottoposto a sequestro probatorio come abitazione e ad emettere, di conseguenza, decreto di rigetto della richiesta di conversione in sequestro preventivo.

Avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, proponeva istanza di riesame dinanzi al Tribunale competente la difesa degli indagati, evidenziando, nel riportarsi ai motivi enunciati all'interno di apposita memoria che depositava all'odierna udienza, come in realtà il provvedimento impugnato fosse totalmente carente di motivazione, dunque nullo, avendo il P.M. disposto il mantenimento della misura cautelare reale sull'immobile esclusivamente in quanto corpo del reato, senza riferimento alcuno in ordine alle specifiche e concrete esigenze probatorie che con il sequestro istruttorio s'intendeva perseguire. La difesa sottolineava che per giurisprudenza ormai consolidata (in particolare: Cass., SS.UU., sent. 28.01.2004 - 13.02.2004, n. 5876, Ferrazzi) spetta unicamente al magistrato del pubblico ministero, esclusivo *dominus* delle indagini preliminari, identificare ed allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura, non essendo peraltro consentito al Tribunale del Riesame integrare le finalità probatorie non evidenziate dall'organo dell'accusa; solo attraverso l'esplicita indicazione delle ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al *thema decidendum*, è infatti possibile verificare la legittimità della compressione del diritto del singolo, titolare della *res* sottoposta a sequestro.

In secondo luogo, la difesa degli indagati faceva rilevare l'assoluta mancanza di necessità del perdurare dello stato di indisponibilità di quanto sottoposto a sequestro per esigenze di carattere istruttorio, formando il predetto manufatto oggetto di una dettagliata

descrizione contenuta nel verbale di sequestro redatto dalla PG precedente e di rilievi fotografici acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari. Alla luce dei motivi suesposti, dunque, il difensore degli indagati chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e per l'effetto la revoca della misura cautelare disposta, con conseguente restituzione del bene immobile agli aventi diritto.

Al termine dell'udienza camerale il Tribunale del Riesame si riservava la decisione, sciogliendo la riserva nel pomeriggio della stessa giornata, allorquando annullava, in accoglimento dell'istanza presentata dalla difesa degli indagati, il provvedimento impugnato, ritenendo fondata la sollevata eccezione di nullità per omessa motivazione e ravvisando altresì l'assoluta insussistenza di esigenze probatorie giustificative dell'ulteriore permanenza della misura cautelare reale. Con la medesima ordinanza si disponeva pertanto la restituzione dell'oggetto del sequestro agli aventi diritto.

## **- 2^ QUESTIONE GIURIDICA -**

### **Il sequestro preventivo in materia di reati edilizi**

Tre sono le tipologie di sequestro che il codice di procedura penale del 1989 prevede e disciplina: il sequestro probatorio (artt. 253 e ss.); il sequestro conservativo di beni mobili o immobili dell'imputato o del responsabile civile ovvero delle somme o cose a loro dovute (artt. 316 ss.) e il sequestro preventivo (artt. 321 ss.), aventi fondamentalmente diverse funzioni. Il primo rientra nel novero dei mezzi di ricerca della prova, mentre gli altri due attengono propriamente alle misure cautelari reali. Una seconda distinzione può essere fatta in relazione a questi ultimi: infatti, mentre il sequestro conservativo risponde all'esigenza cautelare di garantire patrimonialmente i crediti dello Stato e quelli derivanti dalle obbligazioni civili derivanti dal reato, il sequestro preventivo è finalizzato a prevenire il "pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati".

Per giurisprudenza ormai consolidata (si vedano, ex multis, Cass., SS.UU., sent. 29 gennaio 2003, Innocenti; Cass. Pen., sez. III, sent. 21 gennaio 2005, Coppa;) il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa presenti i requisiti della concretezza e della attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla

sua consumazione, abbiano connotazione di anti giuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato.

In particolare, in tema di reati edilizi ed urbanistici, la Suprema Corte, con la già citata sentenza n. 12878 del 20.03.2003, ha sancito la sottoponibilità a sequestro preventivo degli immobili "abusivi", anche quando questi siano giunti a completamento e, pertanto, sia cessata la permanenza del reato. In fase di indagini preliminari, allorché il giudice emette il provvedimento di sequestro preventivo, a seguito di richiesta avanzata dal P.M., deve valutare innanzitutto la sussistenza di entrambi gli elementi necessari per l'applicazione della misura in parola, ovvero, il "*fumus commissi delicti*" ed il "*periculum in mora*".

Per quanto attiene al primo elemento, il reato risulta provato dall'esistenza stessa del manufatto come pure la sua riferibilità al proprietario; ben più arduo è invece individuare, allorché l'immobile abusivo sia stato ultimato, l'elemento del "*pericolo nel ritardo*", che si concreta nella necessità di impedire, appunto mediante l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, che la libera disponibilità della cosa (*rectius*: l'immobile abusivo ultimato) pertinente al reato, possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Risulta infatti difficile comprendere quali possano essere *le ulteriori conseguenze del reato*, che il sequestro preventivo tenderebbe a scongiurare, tenuto conto che la condotta si è pienamente realizzata ed esaurita, mediante l'ultimazione dell'immobile e che ulteriori reati ad esso teleologicamente correlati non sembrano prospettabili, essendo privi di qualsivoglia utilità.

A questo proposito, in passato gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione sono stati alquanto variegati: secondo un primo orientamento, era da considerarsi astrattamente sottoponibile a sequestro preventivo un manufatto abusivo, allorché fosse già giunto a conclusione, "*continuando questo a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio*"; diversamente, la medesima Corte aveva in alcuni casi affermato che l'opera edilizia abusiva, laddove portata a compimento, non sarebbe più sottoponibile, in ogni caso, a sequestro (si veda, ex multis: Cass.Pen., Sez. III, sent. 3.7.2001, Monopoli ed altri); e che "non è esatto asserire che ogni costruzione abusiva ultimata, incide, per definizione,

sull'assetto del territorio, poiché tale lesione deve essere dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta" (Cass. Pen., Sez. III, sent. 11.1.2002, Luongo). A fronte di tali indirizzi contrapposti, recentemente la Suprema Corte è intervenuta a ricondurre ad unità la materia, mutuando l'orientamento di ambedue le correnti giurisprudenziali indicate e stabilendo che il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi; in specie, per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente, la cui edificazione sia ultimata. Spetta in queste ipotesi al giudice di merito valutare la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa possa implicare un'effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se la attuale disponibilità del manufatto costituisca elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (nel qual caso, evidentemente, il sequestro preventivo eventualmente irrogato si configurerebbe come illegittimo). Il giudice della cautela dovrà, in definitiva, accertare *in concreto* il livello di pericolosità che l'utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, valutando ad esempio l'aggravamento della consistenza reale e dell'intensità del pregiudizio, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo.

### **3)Udienza del 17/12/2009**

**dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Salerno (Dott.ssa Lerosè)**

**Proc. pen. 3152/02/P.M.- 10150 R.G.G.I.P.**

**Imputati: A. P. + altri**

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. Valleverdina Cassaniello, il G.U.P. presso il Tribunale di Salerno fissava l'udienza preliminare per la data del 5/11/2009 nei confronti di A. P. e di altre 4 persone, tutte imputate per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90 e 81 cpv., in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, *"in concorso fra loro, con condotte e compiti anche diversi ma convergenti e finalizzati alla proficua realizzazione dell'attività illecita in oggetto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, hascisc e marijuana, da persone non potute compiutamente identificare, per cederla a terzi acquirenti[.....]; in Cava de'*

*Tirreni nel periodo compreso tra marzo e novembre 2002".*

All'A. P., in particolare, veniva contestato, in concorso con l'imputato L. D., il ruolo di trasportatore della sostanza stupefacente del tipo sopraindicato, che sarebbe stata acquistata nel napoletano, e poi custodita, tagliata, confezionata e venduta da altri imputati nel medesimo procedimento nel territorio di Cava de' Tirreni nel periodo compreso tra il marzo e il novembre 2002.

Le indagini traevano origine da un sequestro compiuto dagli agenti di p.g. di Cava de' Tirreni, avente ad oggetto sostanza stupefacente tipo marijuana del peso di gr. 136,2, rinvenuta all'interno di un veicolo in uso a due dei coimputati nel procedimento *de quo*. In seguito a tale sequestro era stata avviata un'intensa attività di indagine che si era articolata attraverso operazioni di intercettazioni telefoniche, acquisizione di tabulati telefonici, attività di o.c.p., assunzione di sommarie informazioni da acquirenti della sostanza stupefacente.

Nel corso dell'udienza preliminare due degli originari imputati - all'interno del cui veicolo era stato operato l'originario sequestro di sostanza stupefacente - avanzavano, per il tramite dei rispettivi difensori muniti di procura speciale, richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato A. P., contumace, preannunciava richiesta di definizione del procedimento con le forme del giudizio abbreviato a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale peraltro avanzava contestualmente istanza di breve rinvio per munirsi di procura speciale. Alla successiva udienza del 26/11/2009 il G.U.P. disponeva lo stralcio delle posizioni processuali dei due imputati richiedenti il patteggiamento - pervenendo così per costoro ad una sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione - mentre con riguardo agli altri coimputati, due dei quali avanzavano formalmente la richiesta di essere giudicati "allo stato degli atti" ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p., si disponeva ulteriore rinvio all'udienza del 17/12/2009.

In tale sede, il G.U.P., accogliendo la richiesta di rito abbreviato dell'A. P. e del L. D., disponeva lo stralcio anche di tali posizioni processuali dal procedimento principale, che vedeva pertanto il rinvio a giudizio dibattimentale ai sensi dell'art. 429 c.p.p. di uno solo degli originari coimputati.

Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiarava aperta la discussione. Il P.M. titolare delle indagini, presente all'odierna udienza, esponeva sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova posti alla base

della richiesta di rinvio a giudizio, sostenendo che gli esiti delle attività intercettive e delle contestuali operazioni di o.c.p., unitamente ai sequestri di sostanza stupefacente agli atti, facessero emergere con tutta evidenza la sussistenza dei fatti di reato contestati e la loro addebitabilità agli attuali imputati con le modalità contestate. Pertanto, il P.M. concludeva chiedendo affermarsi la penale responsabilità degli imputati e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, con la diminuzione del rito, condannarli alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 16.000 di multa.

I difensori degli imputati prendevano la parola esponendo le loro difese: in particolare, il difensore di A. P., depositando altresì corposa memoria difensiva, sottolineava come in realtà il materiale probatorio raccolto in fase di indagini preliminari non fosse sufficiente a riscontrare l'imputazione di trasporto al fine di spaccio di sostanze stupefacenti così come contestata all'imputato. In particolare, dalle risultanze investigative non sarebbe emerso, secondo la tesi difensiva, alcun elemento dotato di una valenza indiziante tale da consentire di superare il vaglio dell' *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, così come richiesto dall'art. 533 c.p.p. per fondare la pronuncia di una sentenza di condanna: a carico dell'imputato A. P. - diversamente dagli altri coimputati - non era stato infatti mai operato alcun sequestro di sostanza stupefacente, nè di sostanza da taglio, o di attrezzature atte alla pesatura ovvero di mezzi per il confezionamento delle dosi, nè tantomeno l'intensa attività investigativa della p.g. aveva portato al rinvenimento di *"contabilità"* attestante l'ipotetico commercio illecito; l'unico controllo effettuato dalla p.g. nei confronti del predetto imputato si era concluso con il rinvenimento, all'interno della sua autovettura, di due siringhe per insulina e di una dose di cocaina, a seguito del quale l'A. P. era stato segnalato alla Prefettura competente esclusivamente per la sanzione amministrativa di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90. Infine si rilevava come, nell'ambito della corposa attività intercettiva, solo un numero estremamente esiguo di conversazioni telefoniche fossero state captate sull'utenza in uso all'A. P. o fossero comunque a lui riconducibili, e da esse peraltro non sarebbe emersa la commissione della benchè minima attività delittuosa, non essendo rilevabile dalla lettura dei relativi verbali alcun riferimento alla sostanza da reperire, nè alcuna espressione allusiva al trasporto di sostanza stupefacente ad opera dell'imputato.

Il difensore chiedeva, pertanto, l'assoluzione dell'imputato ex art. 425 c.p.p. perchè il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso; in subordine applicazione della pena nel

minimo edittale, concessione delle attenuanti generiche, benefici di legge e diminuzione della pena.

Il giudice dichiarava quindi chiusa la discussione, ritirandosi in camera di consiglio per la deliberazione. All'esito della camera di consiglio il G.U.P. dava lettura del dispositivo della sentenza, con la quale dichiarava i due coimputati colpevoli dei fatti di reato loro ascritti condannandoli, con la concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati e con la diminuzione del rito prescelto, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 16.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Si riservava giorni 60 per il deposito della motivazione.

#### **4) Udienza del 4/11/2009**

**dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno (Dott.ssa Zarone)**

**Proc. pen. 12507/09/R.G.N.R.- 9881/09/G.I.P.**

**Indagato: C. A.**

In data 2/11/2009 C. A. veniva tratto in arresto dai C.C. di Bracigliano per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 612 bis co. 1 e 2 c.p. , 614 co. 1 e 4 c.p., 582 c.p., 610 e 61 n.5 c.p. , 4 L. 110/1975 perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale soggetto già legato da relazione affettiva a Mevia, con condotte reiterate, avrebbe minacciato e molestato la suddetta in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonchè il fondato timore per la propria incolumità e per quella della madre e dei nonni, dovuto anche a reiterate violazioni di domicilio e lesioni personali, tanto da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

Il P.M., rilevato che l'arresto era stato eseguito nei casi consentiti dalla legge e comunque al di fuori dei casi di cui all'art. 389 comma 1 c.p.p., con tempestiva trasmissione del relativo verbale e tempestiva conduzione del soggetto arrestato presso la Casa Circondariale di Salerno-Fuorni, chiedeva al G.I.P. territorialmente competente la convalida della predetta misura precautelare nonchè, contestualmente, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno fissava, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 390 co. 2 c.p.p., l'udienza di convalida dell'arresto - alla quale la scrivente era presente - che si svolgeva oltrechè con la partecipazione necessaria dell'arrestato e del suo difensore di fiducia, altresì con la

presenza del P.M. titolare delle indagini.

L'episodio che aveva portato all'arresto di C. A. nella notte tra il 1 e il 2 novembre 2009 - allorquando, secondo la tesi accusatoria, costui si sarebbe introdotto clandestinamente nell'abitazione di Mevia contro la volontà della stessa e l'avrebbe ingiuriata, minacciata di morte, percossa e colpita al volto con schiaffi e pugni, costringendo altresì tutti i presenti, prossimi congiunti della donna, a non allontanarsi dall'abitazione - si sarebbe collocato in realtà all'interno di una vicenda assai complessa ed articolata, che avrebbe avuto inizio allorquando la donna aveva manifestato all'arrestato la volontà di porre fine alla relazione sentimentale che li legava da circa un anno, decisione mai accettata dall'uomo. Ciò sarebbe stato - sempre secondo l'assunto accusatorio - all'origine della reazione incontrollata dell'odierno prevenuto, concretantesi in una serie di condotte, reiterate nell'arco temporale di 5 mesi, integranti il delitto di "stalking": minacce di morte, pedinamenti, appostamenti, telefonate e messaggi ingiuriosi, che avevano costretto la sventurata donna a lasciare il posto di lavoro e l'appartamento preso in locazione in una cittadina del nord Italia per fare ritorno nella proprio paese, e trovare protezione presso i propri congiunti. L'atteggiamento persecutorio posto in essere dall'indagato avrebbe toccato il suo apice in alcune occasioni, allorquando la furia di questi lo avrebbe spinto ad aggredire, causando lesioni gravi, sia la donna che alcuni uomini che si trovavano in sua compagnia. Le condotte contestate dal P.M. venivano suffragate da specifiche denunce-querelle sporte dalla persona offesa, nonché, in relazione ad alcuni episodi, dai verbali di s.i.t. e da referti medici.

Dopo l'esposizione dei fatti che avevano portato all'arresto facoltativo in flagranza di reato e dopo la contestazione delle condotte integranti il reato di stalking, il P.M. chiedeva nei confronti dell'arrestato l'applicazione della misura cautelare personale di massimo rigore, ritenendo sussistenti a suo carico i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 co. 1 c.p.p. in ordine ai fatti di reato contestati, desumibili dall'avvenuto arresto in flagranza, dalle querele sporte dalla persona offesa, dalle s.i.t. e dai referti medici agli atti; nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p., trattandosi di soggetto recidivo specifico infraquinquennale, e ritenendo pertanto altamente elevata la probabilità che, tenuto conto delle modalità e delle circostanze dei fatti contestati denotanti una spiccata pericolosità sociale, l'indagato potesse reiterare analoghi comportamenti delittuosi; sussistevano inoltre i limiti edittali richiesti per l'applicazione della custodia in carcere.

In sede di interrogatorio di convalida l'indagato negava sostanzialmente tutti gli addebiti,



affermando di essere ancora legato sentimentalmente alla persona offesa, tanto da averla frequentata continuativamente fino alla sera dell'avvenuto arresto, allorché si era introdotto in casa della stessa non contro la sua volontà, bensì per uscire con lei come da accordi presi telefonicamente nel pomeriggio di quel medesimo giorno. L'indagato forniva altresì al giudice una serie di elementi specifici volti ad avvalorare le proprie affermazioni relative all'attualità della relazione sentimentale con la querelante: messaggi dall'indubbio contenuto amoroso che la stessa avrebbe inviato sul telefono cellulare del prevenuto fino al pomeriggio precedente all'arresto; versamenti di denaro tramite vaglia postale che l'arrestato avrebbe effettuato in favore della donna per consentirle un tenore di vita dignitoso nella cittadina del nord Italia in cui questa si era trasferita per motivi di lavoro per un certo periodo di tempo; riferimenti specifici ad alberghi, ristoranti, e luoghi di ritrovo in cui i due fidanzati si erano recati insieme fino a pochi giorni prima dell'arresto nonché in data posteriore ad alcuni degli episodi criminosi contestati ed in relazione ai quali la stessa aveva sporto querela. L'uomo imputava l'incomprensibile reazione di Mevia all'influenza negativa che la stessa avrebbe subito ad opera dell'autoritaria madre, che mal tollerava la relazione sentimentale della figlia con l'indagato, non ancora legalmente separato dalla propria moglie.

L'unica ammissione che l'arrestato rendeva nel corso dell'interrogatorio concerneva due dei contestati episodi di lesioni, che venivano motivati dall'ira suscitata dalla condotta non irreprensibile della donna e dagli atteggiamenti ambigui che la stessa aveva in quelle occasioni assunto con alcuni uomini.

All'esito dell'interrogatorio, il P.M., considerando del tutto inattendibili e prive di riscontro le affermazioni rese dall'indagato, in quanto in contrasto con gli esiti investigativi in atti, confermava la richiesta di applicazione di custodia cautelare in carcere, già avanzata in precedenza contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto.

Il difensore dell'indagato non si opponeva alla convalida dell'arresto e nulla osservava in punto di gravità indiziaria dei fatti. Sotto il profilo delle esigenze cautelari avanzava invece richiesta di rimessione in libertà dell'indagato; in via graduata, l'applicazione dell'obbligo di dimora ovvero degli arresti domiciliari con facoltà per l'indagato di recarsi a lavorare - riservandosi però di argomentare tale richiesta successivamente in modo compiuto e con idonea documentazione-.

All'esito dell'udienza il G.I.P. con ordinanza convalidava l'arresto di C. A. - ritenendo

sussistenti i presupposti di cui all'art. 381 c.p.p. ovvero: lo *stato di flagranza*, essendo stato il prevenuto sorpreso dalle forze dell'ordine in casa della querelante subito dopo averla percossa; i *limiti edittali* per farvi luogo; la particolare *gravità del fatto* unitamente alla *pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto* - e gli applicava in relazione a tutti i reati contestati nell'imputazione provvisoria ed in riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 co. 1 lett. a) c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere.

**SEGUE:**

**5) Udienza del 16/11/2009  
dinanzi al Tribunale di Salerno - Sez. Riesame  
Proc. pen. 12507/09/R.G.N.R.- 780/09/R.T.L.P.  
Indagato: C. A.**

In data 5 novembre 2009 il difensore dell'indagato C. A. depositava nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 309 co. 7 c.p.p. istanza di riesame avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa e notificata il giorno precedente dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno.

In data 16 novembre si svolgeva l'udienza prevista dall'art. 309, co. 8, c.p.p., alla presenza del P.M. che aveva richiesto l'applicazione della misura - il quale depositava in tale sede i risultati dell'attività investigativa effettuata successivamente all'emissione dell'ordinanza impugnata-, dell'indagato che rendendo dichiarazioni spontanee, si riportava sostanzialmente a quanto riferito al G.I.P. che nel corso dell'udienza di convalida, e del suo difensore, che depositava motivi aggiunti ad integrazione di quelli enunciati contestualmente alla richiesta di riesame.

I nuovi atti di indagine, svolti successivamente all'udienza di convalida, e prodotti dal P.M. all'odierna udienza consistevano in:

- accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p. sul telefono cellulare dell'indagato, consistente nella rilevazione ed estrapolazione dei dati relativi alle chiamate in entrata ed agli SMS in arrivo sull'utenza telefonica in uso all'indagato da quella in uso alla persona offesa: dalla relazione effettuata dal consulente tecnico del P.M., che veniva depositata nell'odierna udienza camerale, emergevano numerosissimi messaggi dal tenore inequivocabilmente amoroso che la persona offesa aveva inviato all'indagato con frequenza giornaliera, addirittura fino a poche ore prima dell'arresto. Dal contenuto degli stessi si evinceva quindi chiaramente

non solo che la relazione sentimentale tra i due fosse ancora in corso alla data dell'avvenuto arresto - in contraddizione con quanto dichiarato nelle numerose querele sporte nei confronti del C. A. dalla persona offesa, la quale asseriva che la loro storia fosse terminata un anno prima -, ma addirittura in un SMS la persona offesa arrivava a chiedere scusa all'indagato per quanto accaduto la sera precedente (la sera in cui, sempre secondo le querele sporte dalla donna e confermate dalle sit di alcuni presenti ai fatti, si sarebbe perpetrata un'aggressione nei confronti suoi e di altre persone), accollandosi la responsabilità del comportamento piuttosto disinibito assunto in quell'occasione nei confronti di alcuni uomini. Altri particolari desumibili dai suddetti SMS riscontravano in pieno alcune significative dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di convalida.

- assunzione di informazioni dalla persona offesa: in data successiva all'espletamento della consulenza tecnica sul telefono cellulare dell'indagato, il P.M. assumeva ad informazioni la persona offesa sulle circostanze emerse a seguito dell'accertamento tecnico. Questa forniva una pittoresca ricostruzione dei fatti a giustificazione delle macroscopiche contraddizioni emerse rispetto a quanto dichiarato in precedenza, asserendo di aver inviato la maggiorparte di quei messaggi al C. A. , non per libera scelta, ma perchè costretta dallo stesso sotto minaccia di morte in occasione di un'uscita con l'uomo, alla quale era stata parimenti costretta. Riferiva inoltre di essere rimasta priva del proprio telefono cellulare per un periodo di circa 10 gg., in quanto l'indagato glielo avrebbe furtivamente sottratto allo specifico scopo di inviare sulla propria utenza telefonica, da quella della donna, dei messaggi idonei a preconstituire un eventuale alibi: la donna indicava con precisione la data del presunto "sequestro" del proprio telefono cellulare.

Dopo aver illustrato al Collegio tali ultimi risultati investigativi, il P.M. chiedeva per l'indagato la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo ancora sussistenti le esigenze cautelari ed i gravi indizi di colpevolezza alla base del provvedimento impugnato.

Il difensore dell'indagato depositava a sua volta i primi risultati delle investigazioni difensive compiute dopo la convalida dell'arresto, da cui emergevano le dichiarazioni del proprietario di un hotel in cui i due si erano trattenuti in più di un'occasione e di alcune

persone che riferivano di averli visti frequentarsi nei giorni immediatamente precedenti all'arresto, confermando che in quelle circostanze la donna assumeva atteggiamenti del tutto incompatibili con lo stato di ansia e di profonda prostrazione dalla stessa denunciato più volte. Evidenziava inoltre la difesa come le dichiarazioni rese dalla persona offesa al P.M. circa la sottrazione del proprio telefono cellulare da parte del C. A. fossero del tutto incompatibili con le dichiarazioni agli atti rese in data anteriore alla p.g. dalla stessa, la quale aveva riferito che il giorno 16-10-2009 (giorno in cui, dunque, la donna non avrebbe dovuto essere in possesso del proprio cellulare) l'indagato l'avrebbe telefonata sul quello stesso telefono minacciandola di morte.

Alla luce di tali risultanze e delle evidenti incongruenze rilevate nelle dichiarazioni della persona offesa, che la rendevano pertanto non attendibile, la difesa concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e, in subordine, l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva.

Il Tribunale del Riesame all'esito dell'udienza si riservava la decisione, assunta poi nel tardo pomeriggio della medesima giornata: in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse dell'indagato, previa esclusione della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., riformava il provvedimento impugnato e, per l'effetto, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella di cui all'art. 282 ter c.p.p. del divieto di avvicinamento a meno di 150 metri dalla persona offesa, dai prossimi congiunti di quest'ultima, dalla loro abitazione e dai rispettivi luoghi di lavoro, con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le predette persone; ordinava pertanto l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.

### **- 3^ QUESTIONE GIURIDICA-**

#### ***Il nuovo reato di "atti persecutori" ed il fenomeno dello stalking***

Il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1, L. 23 aprile 2009 n. 38, colmando un grave vuoto legislativo e dando risposta ad una quanto mai avvertita istanza di politica criminale, ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova fattispecie incriminatrice di "atti persecutori" di cui all'art. 612 bis c.p. Con tale intervento, atteso da tempo, il legislatore ha finalmente disciplinato

penalmente il fenomeno del c.d. *stalking*, termine di derivazione anglosassone con cui, letteralmente, si indica il comportamento del cacciatore che, in agguato, stana la sua preda avvicinandosi di soppiatto; estensivamente tale vocabolo è passato a denotare un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene od indesiderate o invio di lettere, biglietti, sms, messaggi di posta elettronica e oggetti non richiesti; o ancora attraverso scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, che degenera talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o addirittura l'uccisione della vittima.

Le cause di tale comportamento risiedono generalmente in una relazione affettiva interrotta unilateralmente, in un approccio respinto ovvero in una infatuazione patologica per una persona nota - ad esempio appartenente al mondo dello spettacolo -.

Caratteristica peculiare del fenomeno è costituita da questo assillo continuo che ingenera nella vittima un costante disagio e senso di paura, e che comporta inevitabili risvolti negativi psicologici e sociali nella vita di questa.

Alcuni paesi di common law erano già da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking: alcuni ordinamenti, ad esempio, attraverso la previsione di una norma penale che dà una definizione dello stalking c.d. "minimale", cui sono collegate pene non eccessivamente elevate. Al verificarsi della fattispecie o comunque di un *fumus* della realizzazione della stessa, la vittima può richiedere all'autorità di emanare un "restraining order", attraverso il quale lo stalker viene diffidato dal proseguire nelle molestie persecutorie. La violazione del restraining order, comporta l'automatico delinarsi del reato in questione con conseguente notevole inasprimento delle sanzioni; inoltre talvolta alle misure penali sono associate sanzioni interdittive, civili o finanche trattamenti psicologici.

Nel nostro ordinamento, invece, fino all'entrata in vigore del succitato decreto legge, le disposizioni penali esistenti richiamabili risultavano, nella stragrande maggioranza dei casi, del tutto inadeguate a far fronte alle molteplici e talvolta gravissime estrinsecazioni di tale complesso fenomeno: a seconda dei casi, infatti, potevano ritenersi integrati i reati di ingiuria (art. 594 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), danneggiamento (art.

635 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), ovvero, allorché il comportamento persecutorio non sconfinasse nei suddetti delitti, il semplice reato contravvenzionale di "molestia o disturbo alle persone" di cui all'art. 660 c.p., sanzionato alternativamente con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 616 euro, come tale anche obblazionabile in virtù dell'art. 162 bis c.p., e pertanto dotato di scarsissima efficacia deterrente. Peraltro stante il principio di legalità (artt. 25 comma 2 Cost; art. 1 c.p., art. 14 disp. Prel. c.c.) ed il conseguente divieto di analogia *in malam partem*, la giurisprudenza era altresì impossibilitata ad individuare ed elaborare eventuali soluzioni "creative".

Il nuovo art. 612 bis c.p. sancisce al primo comma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato (prevedendo, in tal modo, una clausola di sussidiarietà in virtù della quale il maggiore illecito viene ad assorbire quello degli atti persecutori), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

Nella collocazione sistematica del codice, tale disposizione è stata inserita nella Sezione III del Capo III, Titolo XII, del libro Secondo, dedicato ai delitti contro la persona, ragion per cui è agevole individuare il bene giuridico tutelato dalla norma de qua nella libertà morale della persona.

In secondo luogo la fattispecie è da ricondursi alla tipologia del reato abituale proprio, il quale necessita, per la sua configurabilità, il reiterarsi delle previste condotte che, singolarmente considerate, costituiscono un reato diverso (molestia e minaccia).

Trattasi inoltre di reato complesso a norma dell'art. 84 c.p., (i reati di minaccia e di molestia restano infatti assorbiti nel delitto di atti persecutori), per cui non si applicano le disposizioni sul concorso di reati quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato.

Il delitto in parola si qualifica altresì come reato di evento: deve cioè sussistere un nesso di causalità tra le reiterate condotte di minaccia o molestia e una delle tre conseguenze alternative disciplinate dal legislatore (cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di

vita ): sebbene ognuna di tali conseguenze sia di per sè sola sufficiente a delineare il delitto de quo, purtuttavia, se realizzate cumulativamente, rientrano pur sempre nella medesima fattispecie incriminatrice.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, trattandosi di delitto, è necessario che tutti gli elementi della fattispecie siano coperti dal dolo, richiedendo quindi anche la previsione e volizione dell'evento.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 612 bis, inoltre, la pena viene aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva; il terzo comma introduce poi una circostanza aggravante ad effetto speciale, stabilendo che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, proponibile - analogamente a quanto prevede l'art. 609 septies c.p. in materia di reati sessuali - entro il termine di 6 mesi, in deroga a quello ordinario di tre mesi ex art. 124 c.p.; si procede tuttavia d'ufficio nelle ipotesi aggravate del fatto commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonchè quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Un'altra importante novità introdotta dal d.l. n. 11/2009 concerne l'istituto dell'ammonimento del questore: l'art. 8 stabilisce infatti che, finchè non sia stata proposta querela, sussiste la possibilità di esporre i fatti all'autorità di P.S., avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza della vittima, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato emesso il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redige il relativo processo verbale, la cui copia viene rilasciata sia al richiedente che all'ammonito; inoltre valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. L'effetto dissuasivo della procedura di ammonizione è stato ulteriormente potenziato da alcune misure di carattere processuale che sottopongono il soggetto già ammonito ad un aumento della pena prevista per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., ed inoltre consentono all'autorità giudiziaria di procedere d'ufficio nei suoi confronti.

Il successivo art. 9 del d.l. n. 11/2009 contempla anche significative modifiche al codice di procedura penale: tra queste, da segnalare è sicuramente l'introduzione nel codice di rito, attraverso l'art. 282 ter, della nuova misura cautelare personale coercitiva del "Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa": con il provvedimento che dispone il divieto il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati abitualmente dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Non solo: qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o persone. Inoltre il giudice può vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo sia con la persona offesa che con le ulteriori persone appena individuate; allorquando però la frequentazione dei luoghi citati sia necessaria per esigenze lavorative o abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Allo scopo di rafforzare l'efficacia dei provvedimenti di carattere preventivo, è previsto infine che i suddetti provvedimenti siano comunicati, oltre che alla persona offesa, anche ai servizi socio-assistenziali del territorio e all'autorità di P.S. competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza in materia di armi e munizioni.

#### **6)Udienza del 13/11/2009**

**dinanzi al Tribunale ordinario di Salerno in Composizione Monocratica(Dott.ssa Sessa)**  
**Proc. pen. 9070/07/P.M.**

**Imputati: B. A. + S. A.**

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 03.06.2008, gli odierni imputati venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno in Composizione Monocratica per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 635 comma II n. 3 c.p., perchè, secondo l'imputazione formulata dal P.M., *"in concorso tra loro detrioravano, imbrattandola con scritte, una parete perimetrale di proprietà comunale sita in p.zza V. Veneto di Vietri S.M.; fatto commesso in Vietri il 14.10.2007"*.

All'udienza del 03.07.2009, liberi i contumaci prevenuti, il P.M. ed il difensore degli imputati indicavano i fatti che intendevano provare e chiedevano rispettivamente



l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: l'organo dell'accusa escutersi gli agenti di P.S. X e Y, mentre il difensore dell'imputato chiedeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di n. 2 fotografie scattate dagli stessi militari ed aventi ad oggetto il muro de quo; nonchè il controesame dei testi dell'accusa.

Il Giudice, con ordinanza, si pronunciava sulle richieste di prova e provvedeva all'acquisizione delle prove documentali indicate dalla difesa, rinviando all'udienza del 13.11.2009 per l'escussione dei testi.

All'odierna udienza, stante la diversa composizione del Tribunale, si chiedeva alle parti il consenso alla rinnovazione degli atti istruttori già compiuti dinanzi ad altro giudice; le parti prestavano il consenso. Veniva quindi escusso il teste X; stante l'assenza del teste Y e ritenuta la superfluità di tale ulteriore testimonianza, sentite le parti, il giudice revocava con ordinanza l'ammissione di tale prova.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti ex artt. 511 e ss. c.p.p., invitando le parti a svolgere le rispettive conclusioni: il P.M. chiedeva condannarsi gli imputati; la difesa chiedeva in primo luogo la derubricazione del reato contestato in "deturpamento e imbrattamento di cose altrui" ex art. 639 c.p., sottolineando come dalle prove acquisite - in particolare dalla documentazione fotografica, da cui si evinceva chiaramente che il muro in oggetto si presentava già, all'epoca del fatto, ampiamente imbrattato con scritte di vario genere - risultasse evidente la non configurabilità del delitto di danneggiamento di edificio, nè quello di distruzione o deterioramento di cose mobili, bensì il diverso reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, che ricorre - come la Suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato - (si vedano: Cass. Pen., 22.03.1989; Cass. Pen., sez. II, sent. 16/06/2005, n. 28793) allorché il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l'aspetto dell'estetica o della nettezza, *senza che però lo stesso abbia perduto nulla della sua integrità e funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore.*

La difesa dell'imputato chiedeva quindi, stante la procedibilità a querela del diverso reato di cui all'art. 639 c.p., e mancando agli atti una formale querela, la declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità. In base al principio del "tempus regit actum", infatti, era da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la vecchia formulazione dell'art. 639 comma 2 c.p.p. - quella precedente alla novella introdotta con L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha assoggettato al regime della procedibilità d'ufficio il reato di

deturpamento che abbia ad oggetto beni immobili.

Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dava pubblica lettura del dispositivo della sentenza: letto l'art. 529 c.p.p. dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati dal reato di cui all'art. 639 c.p., così derubricato dall'originaria imputazione, per difetto di condizione di procedibilità, mancando in atti la querela.

**7)Udienza del 26/11/09**  
**dinanzi alla Corte di Appello di Salerno**  
**Proc. pen. 1243/09/R.G.A.**  
**Imputati: M. F.+1**

Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2009 dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Salerno, gli imputati M. F. e G. C., venivano condannati ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa, per i seguenti reati:

a)delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 comma 1 e 3 n. 1 c.p., perchè, in concorso tra loro, G. C. alla guida del suo ciclomotore piaggio ZIP colore nero e M. F. materiale esecutore, con violenza e minaccia, si impossessavano della borsa che Mevia, camminando in bicicletta, portava a tracolla strappandola di dosso tanto da far cadere per terra la donna e cagionarle lesioni; con l'aggravante di aver agito in più persone riunite; fatti commessi in Salerno, il 18.11.2008;

b)reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 576 in relazione all'art. 61 n. 2, 585 comma 1 c.p., perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo A), cagionavano volontariamente a Mevia lesioni personali consistite in una contusione escoriata con ematoma ginocchio dx giudicate guaribili in giorni 8; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui al capo A); fatti commessi in Salerno, il 18.11.2008;

c)reato p. e p. dagli artt. 110, 624 bis c.p. perchè, in concorso tra loro, G. C. alla guida del suo ciclomotore piaggio ZIP di colore nero, M. F. quale esecutore materiale, con violenza e minaccia si impossessavano della borsa che Tizia portava a tracollo strappandola di dosso; fatti commessi in Salerno, il 18.11.2008;

d)reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro, si impossessavano della somma di 150 euro dal conto corrente postale intestato a Tizia effettuando due prelievi rispettivamente della somma di euro 50 e 100 euro utilizzando il bancoposta custodito dalla predetta nella borsa indicata nel capo C); con le aggravanti di

aver agito con mezzo fraudolento ed al fine di conseguire il profitto del reato sub C); fatti commessi in Salerno in data 18 novembre 2008.

FATTO: Il procedimento in esame trae origine dall'informativa con cui in data 22 novembre 2008 i Carabinieri del N.O.R.M. di Salerno riferivano di aver proceduto alle ore 21,00 del giorno precedente al fermo di p.g. nei confronti degli odierni imputati perchè ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e di lesioni. E invero, sulla base delle denunce presentate dalle persone offese emergeva che autori dei reati erano stati due giovani a bordo di un ciclomotore nero, del tipo piaggio ZIP, con casco a scodella. La sollecità attività di indagine posta in essere dalla p.g., l'assunzione di sommarie informazioni da persone informate dei fatti, i servizi di o.c.p., il riconoscimento fotografico degli indagati (soggetti già noti alle forze dell'ordine) effettuati da una delle persone offese, portavano al fermo degli odierni appellanti, trovati in possesso di parte della refurtiva. In sede di interrogatorio di convalida i due indagati, ammettevano infine pienamente gli addebiti contestati. Il g.i.p., con ordinanza del 24.11.2008 riconosceva pertanto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati e l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, applicando ad entrambi gli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i difensori di entrambi gli imputati: all'odierna udienza, svolta dal consigliere delegato la relazione della causa, le parti formulavano le rispettive conclusioni: il Procuratore Generale presso la Corte di Appello chiedeva la conferma della sentenza di primo grado; la difesa del M. F. evidenziava come la decisione del Giudice di Prime Cure di condannare l'imputato si ponesse in radicale contrasto con le risultanze in atti, attesa anche la precisa ricostruzione dei fatti resa possibile altresì dall'ampia confessione resa dall'imputato.

La difesa chiedeva innanzitutto la riqualificazione del fatto di cui al capo A) dell'imputazione ovvero il suo inquadramento nell'ipotesi criminosa del furto con strappo di cui all'art. 624 bis c.p. e non in quella della contestata rapina. Il comma 1 dell'art. 628 c.p. punisce infatti "chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante *violenza alla persona* o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene[...]" ; il comma 2 dell'art. 624 bis, invece, punisce, assoggettandolo a diverso trattamento sanzionatorio, "chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, *strappandola di mano o di dosso* alla

persona[...]" . Il reato di cui all'art. 628 c.p., come da consolidata giurisprudenza (si vedano: Cass. Pen., sez. II, sent. 22.11.2006, n. 41578; Cass. Pen. II, n. 32885/07; Cass. Pen. I, n. 2028/83), si differenzia dal reato di furto con strappo ex art. 624 bis, comma 2, c.p., in ragione della diversa qualificazione della violenza fisica che, nel primo caso, è rivolta e diretta contro la persona del soggetto passivo, per prevenire o reprimerne la resistenza, mentre, nel secondo, è esercitata esclusivamente sulla cosa costituente oggetto di furto. Orbene, all'odierna udienza la difesa del M. F. sottolineava come nel caso di specie l'imputato non avesse rivolto alcuna violenza in danno della persona offesa; invero, le lesioni riportate dalla stessa erano derivate dalla azione di sottrazione concretatasi in un atto di violenza sulla cosa, diretto a staccare l'oggetto dalla persona del detentore, senza interessare minimamente la persona. Nè, secondo la tesi difensiva, poteva condividersi la motivazione dell' Giudice di prime Cure, che si richiamava alla giurisprudenza di legittimità secondo cui "qualora lo strappo, per la particolare aderenza o connessione della cosa al corpo del possessore o per la resistenza da questo opposta, implichi necessariamente l'allargamento dell'azione violenta alla persona del soggetto passivo, allora si è fuori del quadro tipico del reato di furto con strappo e si realizza quello del delitto di rapina": infatti nella denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Mercatello in data 18.11.2008, la stessa persona offesa Mevia dichiarava di essere stata *scippata* e precisamente: "ignoti, a bordo di uno scooter colore scuro [...] *con mossa fulminea mi scippava della borsa*"; inoltre in data 21 novembre 2008 lo stesso M. F. si presentava presso i Carabinieri Compagnia di Salerno Aliquota Radiomobile e spontaneamente rendeva ampia confessione, ammettendo di aver "strappato la borsa che Mevia aveva *penzoloni al braccio*".

Alla luce di quanto esposto, la difesa chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 co.1 perché il fatto non costituisce reato ovvero ritenersi l'ipotesi di cui all'art. 624 bis. In subordine, minimo della pena, concessione delle attenuanti generiche, benefici di legge e diminuzione della pena.

A tale richiesta si associava sostanzialmente la difesa dell'imputato G. C.

Al termine dell'udienza la Corte di Appello si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava pubblica lettura del dispositivo della sentenza: in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle richieste difensive di un più mite trattamento sanzionatorio, congruo ed adeguato ai canoni di cui all'art. 133 c.p., la Corte

riduceva la pena irrogata ad anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per ciascuno degli imputati (pena base per il reato di rapina=tre anni di reclusione ed euro 600 di multa, ridotta ad anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, aumentata per il vincolo della continuazione di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, ridotta, infine, di un terzo per la scelta del rito abbreviato). A nessuno dei due imputati veniva però riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone entrambi già beneficiato in relazione ad una precedente condanna definitiva, tenuto conto che la pena da infliggere, cumulata con la precedente condanna, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 163 c.p.

#### **8)Udienza del 11/01/2010**

**dinanzi al Tribunale ordinario di Salerno in Composizione Monocratica (Dott.ssa Pollio)**

**Proc. pen. 7568/08/P.M.**

**Imputato: M. F.**

Il sig. M. F. veniva tratto a giudizio in data odierna dinanzi al Tribunale di Salerno in Composizione Monocratica per il reato di cui all'art. 648 c.p., perchè, in concorso con altri imputati - minorenni al tempo del commesso reato e pertanto deferiti dinanzi alla competente autorità giudiziaria - al fine di trarne un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva, con la consapevolezza della provenienza illecita, il veicolo FIAT UNO tg. \*\*\*\*\*, provento di furto in danno di Sempronio; fatto accertato in Napoli il 14-2-2008.

*FATTO:* In data 14.02.2008 gli agenti del nucleo radiomobile dei CC di Napoli, notavano in una zona periferica della città un'autovettura Fiat Uno con all'interno 4 giovani, visibilmente assopiti, tra cui l'odierno imputato che sedeva al posto di guida; avvicinatisi all'autovettura, i militari notavano che la stessa presentava una serratura forzata ed il blocco dell'accensione rotto. Da un controllo effettuato attraverso i terminali della banca dati delle forze di polizia si accertava che il veicolo risultava rubato poche ore prima in Salerno. Sottoposti gli occupanti a perquisizione personale, all'esito della stessa i CC rinvenivano sulla persona dell'odierno imputato due chiavi per autovettura tipo Fiat Uno ed un chiavistello a cacciavite a forma di zeta, che venivano pertanto sottoposti a sequestro. I militari procedevano quindi al fermo del M. F., successivamente convalidato dal g.i.p. presso il Tribunale di Napoli; all'esito delle indagini il P.M. emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'odierno imputato per il reato di cui all'art. 648 c.p.

All'odierna udienza, cui la scrivente ha presenziato, l'imputato avanzava personalmente, con l'assistenza del difensore di fiducia, istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., previa diversa qualificazione del fatto-reato da ricettazione in furto aggravato. Ed invero, dagli atti di indagine risultava verosimile che, considerato il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il furto - denunciato poche ore prima in Salerno dal legittimo proprietario dell'autovettura - ed il rinvenimento del veicolo in Napoli (a distanza quindi di circa 50 km dal luogo del furto) nella disponibilità dell'imputato, l'azione delittuosa si fosse sviluppata senza soluzione di continuità e che l'imputato, dopo aver rubato il veicolo, si fosse diretto verso Napoli.

Il P.M. di udienza prestava il consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato secondo il seguente calcolo: pena base per il delitto di furto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute aggravanti di cui all' art. 625 n. 2 e n. 7 - per aver sottratto un bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede (essendo l'autovettura parcheggiata lungo Corso Garibaldi in Salerno) e con violenza sulle cose (atteso l'intervenuto danneggiamento della serratura e del quadro di accensione) - anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotti di un terzo per la scelta del rito ad anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa. All'esito della richiesta il giudice, acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, si ritirava in camera di consiglio ai fini della deliberazione: in primo luogo osservava come, dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p., (in particolare dal verbale di perquisizione e sequestro dei CC di Napoli e dall'annotazione a firma dei militari che avevano proceduto al fermo dell'imputato) non emergessero elementi legittimanti una declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In secondo luogo il giudice riteneva immune da censure la qualificazione giuridica del fatto operata dalle parti, potendosi sussumere il fatto ascritto all'imputato nell'ambito di operatività della fattispecie di furto ritenuta dalla difesa e dal P.M. di udienza: osservava infatti come non sussistessero elementi per ritenere che l'imputato fosse subentrato in un momento successivo dell'azione criminosa, ricevendo dall'autore del furto l'auto alla cui guida era stato in seguito scoperto, apparendo al contrario del tutto aderente alla realtà dei fatti che lo stesso M. F. avesse sottratto il bene de quo.

Allo stesso modo il Giudicante considerava corretta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate e ritenute

aggravanti, al solo fine di adeguare la pena al disvalore concreto del fatto.

Pertanto, letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., il giudice ratificava l'accordo intervenuto tra accusa e difesa applicando al M. F. la pena finale nella misura richiesta.

#### **9)Udienza del 19/06/2009**

**dinanzi alla Corte di Appello di Salerno**

**Proc.pen. n. 808/09 R.G.A. - R.G. 7897/08 P.M.**

**Imputato: M. A.**

Con sentenza emessa in data 12/11/08 dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Salerno - dott.ssa Fattori - l'imputato M. A. veniva condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e 3000,00 euro di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena; il predetto imputato veniva altresì condannato al risarcimento dei danni a favore delle quattro costituite parti civili (due delle quali rappresentate da questa difesa) da liquidarsi in separato giudizio, con condanna al pagamento di una provvisoria a favore delle stesse.

I reati contestati riguardavano una serie di attentati dinamitardi e di azioni incendiarie poste in essere a danno di alcuni esercizi commerciali siti in Cava de' Tirreni e in Salerno nel periodo compreso tra il luglio 2007 ed il gennaio 2008, in relazione ai quali al M. A. veniva attribuito il ruolo di istigatore, ideatore ed esecutore, in concorso con altri imputati, alcuni dei quali minorenni all'epoca dei fatti e come tali deferiti all'autorità competente.

Per esigenze di sintesi, riportiamo solo i capi di imputazione relativi alle posizioni delle parti civili rappresentate da questa difesa:

- reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 cpv c.p., 10-12 comma II legge n. 497/1974, 61 n. 2 c.p. e art. 7 legge 203/91 *perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con X ed altri deteneva e portava e/o comunque incaricava X di detenere e portare in luogo pubblico un ordigno esplosivo del tipo detonante, di quantità compresa tra i 500 e gli 800 gr. che veniva collocato e fatto esplodere all'interno della videoteca "Cine & Città" provocando ingenti danni a quell'esercizio commerciale [...]; con le aggravanti di aver agito avvalendosi del metodo camorristico, di aver commesso il fatto in più di due persone, di notte ed in luogo abitato, nonchè di aver commesso il delitto di cui agli artt. 10 e 12 l. n. 497/1974 al fine di eseguire il reato di cui all'art. 635 comma 1 c.p. [...]; in Cava de' Tirreni nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2007;*

- reato p. e p. dagli artt. 110 - 424 comma II c.p., 61 n. 2, 61 n. 5 c.p. e art. 7 L. 203/91 perchè, in concorso con X appiccava il fuoco ai locali dell'esercizio di pompe funebri "La Metelliana" di Marzano Alessandro, facendo sorgere il pericolo di incendio, con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui all'art. 635 c.p. [...] in tempo di notte, quando la sede dell'agenzia era chiusa ed il titolare assente, agendo con metodo camorristico; in Cava de' Tirreni l'11 luglio 2007.

Avverso la suindicata sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato: il relativo giudizio veniva fissato in data 19/06/2009, alla cui udienza presenziava anche la scrivente: in tale sede, all'esito della rituale relazione da parte del consigliere delegato, il Procuratore Generale chiedeva la conferma della sentenza impugnata, richiesta alla quale si associavano i difensori delle costituite parti civili, i quali depositavano conclusioni e nota spese. In particolare, il difensore delle parti civili F. A. e M. A. (rispettivamente titolari degli esercizi commerciali "Cine & Città" e "La Metelliana Servizi funebri") insisteva per il la conferma della contestata - e ritenuta dal Giudice di Prime Cure - aggravante ex art. 7 L. n. 203/91 - consistente nell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. I difensori delle parti civili evidenziavano, infatti, come nel caso di specie la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso emergesse in tutta la sua evidenza dalle condotte tenute dall'odierno appellante e dai correi, in particolare dalle modalità temporali ed esecutive connesse alla realizzazione dei delitti contestati: si pensi alla contestuale disponibilità di più ordigni esplosivi, impiegati in un ristretto arco temporale ai danni di diversi esercizi commerciali situati nella stessa città, o ancora alla chiara volontà di lasciare tracce che consentissero di ricondurre gli eventi ad un'unica matrice in modo da diventare prova della potenza criminale dei loro autori: orbene, tutti questi elementi rendevano palese e scontato nel tessuto sociale dove tali soggetti operavano, che gli attentati incendiari e dinamitardi posti in essere, cui avrebbero verosimilmente fatto seguito delle specifiche richieste estorsive, fossero espressione di una potenzialità e capacità criminale dimostrativa di un collegamento (reale oppure no) del loro autore ad un più ampio assetto criminale astrattamente idonee ad indurre le vittime in una condizione di assoggettamento e di omertà.

Il difensore dell'imputato, nel riportarsi ai motivi di appello, chiedeva innanzitutto l'assoluzione del M. A. per mancanza o insufficienza di prove in ordine ai reati contestati, deducendo essere le risultanze probatorie agli atti scarse ed effimere, attesa la persistente situazione di dubbio e l'equivocità permeante le risultanze investigative richiamate nella



motivazione della sentenza di primo grado (resa all'esito di giudizio abbreviato); in secondo luogo, chiedeva escludersi l'aggravante ad effetto speciale ex art. 7 L. 203/91 stante l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la sua configurabilità, non essendovi stato - secondo la tesi difensiva - alcun riscontro probatorio tale da consentire di ritenere quale unica ed esclusiva finalità degli attentati di cui ai capi di imputazione, la creazione di un clima di terrore tra gli operatori commerciali della zona tale da assoggettarli a successive richieste estorsive, dovendo al contrario individuarsi il movente di tali condotte nell'intenzione di porre in essere "comportamenti eversivi di protesta giovanile contro le diseguaglianze economiche e sociali". La difesa continuava argomentando che non risultava contestato alcun reale collegamento tra tutti gli episodi delittuosi tali da ascriverli ad un'unica matrice e strategia criminale ideata dall'odierno imputato impregnata dalla forza intimidatrice tipica del vincolo associativo; ragion per cui il Giudice di Prime Cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'elemento dell' *affectio societatis* nei semplici rapporti di frequentazione con i coimputati ricostruiti attraverso i contatti emergenti dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti.

In via subordinata, il difensore dell'odierno appellante chiedeva la riduzione della pena al minimo edittale, con minimo aumento per la continuazione e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse dal Giudice di primo grado, con giudizio di prevalenza sulle contestate e ritenute aggravanti.

Al termine dell'udienza la Corte si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava pubblica lettura del dispositivo: l'impugnata sentenza veniva confermata nel merito e riformata solo nella parte relativa alla misura della pena, che veniva rideterminata in quella di anni 5 di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria, rilevandosi un mero errore di calcolo in termini di riduzione del terzo per la scelta del rito sulla pena individuata complessivamente comprensiva di aumenti per aggravanti e continuazione. Seguiva pertanto anche la conferma delle statuizioni accessorie, con la condanna dell'imputato appellante al rimborso delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili nel grado di appello.

#### **- 4<sup>a</sup> QUESTIONE GIURIDICA -**

#### **Configurabilità dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91**

L'art. 7 della L. n. 203/1991 dispone che "Per i delitti punibili con pena diversa

dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà". Il secondo comma della stessa norma inoltre esclude espressamente la facoltà del giudice di operare un giudizio di equivalenza o di prevalenza allorquando circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., concorrano con l'aggravante de qua; è altresì previsto che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Attraverso la previsione di un così aspro trattamento sanzionatorio, la norma de qua si prefigge non solo l'obiettivo di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare specifiche ed individuate associazioni mafiose, bensì anche e soprattutto quello di contrastare in maniera vigorosa l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, si comportino come mafiosi ovvero ostentino una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Pertanto la suddetta aggravante ricorre quando l'agente, anche indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione a sodalizi di tipo mafioso o camorristico, commetta il fatto sfruttando la capacità di intimidazione che, in un determinato contesto socio-ambientale, un gruppo delinquenziale sia in grado di esprimere così da assoggettare al proprio volere territori e popolazioni.

In particolare, a differenza dell'ipotesi in cui il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, allorquando si tratti di soggetti non inseriti all'interno di tali organizzazioni, è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l'unico presupposto che giustifica l'aggravamento sanzionatorio. La giurisprudenza (Cass. Pen., sez. I, sent. 18 marzo 1994, n. 1327, Torcasio; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 21342/2004) riconosce peraltro che in tali ipotesi non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata, potendo anche essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità attraverso cui si manifesta, sia già di per sé tale da evocare l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del fatto commesso. Ne consegue che ai fini della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 non è necessaria la dimostrazione dell'esistenza di un'associazione per delinquere e quindi della c.d. affectio tra i correi; la Suprema Corte ha

infatti specificato (Cass. Pen., sez. II, sent. 2204 del 1998) che tale circostanza aggravante non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3, nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè che deriva dalla prospettazione della provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti.

#### **10) Udienza del 08/04/2009**

**dinanzi al Tribunale ordinario di Salerno - Sez. Riesame**

**Proc. pen. R.G. 9935/08 P.M.- 2311/09 G.I.P.**

**Indagati: S. A. + altri**

Tale procedimento penale origina dalle denunce-querelle sporte da numerosi titolari di esercizi commerciali ed imprese edili con sede nel Comune di Scafati, nelle quali costoro rappresentavano di essere stati vittime di ripetuti tentativi di estorsione in un ristretto arco temporale da parte di soggetti, relativamente ai quali venivano forniti elementi utili ai fini dell'individuazione.

A seguito di tali denunce la DDA di Salerno avviava una lunga e complessa indagine, volta ad individuare i colpevoli di tali episodi criminosi.

Si giungeva, pertanto, in data 02/03/2009 al fermo di p.g. ad opera dei CC di Scafati nei confronti dell'odierno impugnante, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 10-12 e 14 L. 497/74 - art. 7 L. 203/91; artt. 56-629 c.p.; artt. 629 c.p. - 7 L. 203/91.

Nella successiva udienza di convalida della misura il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, pur non convalidando la pre-cautela in parola, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga dell'indagato, emanava tuttavia contestualmente ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati dall'organo dell'accusa e stante l'operatività, in materia di esigenze cautelari, dell'art. 275, co. 3, c.p.p. La prefata disposizione stabilisce infatti un meccanismo di "agevolazione lato sensu probatoria" in materia di esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della misura custodiale di massimo rigore per i soggetti nei cui confronti sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p., meccanismo che si traduce in una vera e propria presunzione di pericolosità sociale di tali soggetti, che può essere superata,

a norma della stessa disposizione, solo allorquando "siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".

Nel caso di specie, dunque, il G.I.P., accogliendo in larga parte l'impianto accusatorio, e motivando per relationem l'ordinanza impositiva della misura cautelare, ricostruiva lo specifico ruolo svolto dai singoli componenti all'interno del sodalizio criminoso dedito alle attività estorsive, attribuendo allo S. A. quello di fornitore di armi ed esplosivi ai capi dell'organizzazione, oltre che di concorrente in alcuni specifici episodi di estorsione tentata e consumata ai danni di imprenditori locali. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dagli organi dell'investigazione nei confronti dello S. A. ed emergenti dall'ordinanza del G.I.P. erano costituiti principalmente dalle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia, coindagato nel medesimo procedimento.

Con la stessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, il G.I.P. presso il Tribunale di Nocera si dichiarava incompetente per territorio; pertanto, in data 24 marzo 2009 il provvedimento de quo veniva riemesso, a norma dell'art. 27 c.p.p., dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno.

Avverso la suddetta ordinanza proponeva istanza di riesame la difesa dello S. A.: l'udienza ex art. 309 c.p.p. veniva fissata per il giorno 08/04/2009: in tale sede, presente la scrivente, dopo la relazione svolta dal consigliere delegato, il difensore dell' indagato avanzava richiesta di revoca del provvedimento cautelare impugnato o, quanto meno, l'esclusione del reato di cui all'art. 416 bis e l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/91; in subordine, chiedeva sostituirsi la misura imposta con quella degli arresti domiciliari o con altra meno gravosa.

#### **-5^ QUESTIONE GIURIDICA-**

##### **Il vaglio di attendibilità dei collaboratori di giustizia in fase cautelare**

La difesa sottolineava infatti che la misura custodiale di massimo rigore intanto può essere legittimamente eseguita laddove, qualora si disquisisca di elementi indiziari provenienti da collaboratori di giustizia, quest'ultimi siano assentiti da riscontri esterni aventi caratteristiche individualizzanti. La giurisprudenza di legittimità e quella di merito (si vedano, ex multis: Cass., SS.UU., sent. 31 ottobre 2006, n. 36267; Cass.Pen., sez. VI, sent. 19 marzo 2007, n. 11599; Trib. Pen. Palermo, sent. 30 marzo 2007, n. 343;) sono infatti

pressochè concordi nel ritenere che, in tema di valutazione della chiamata in correità in sede cautelare, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato integrano i gravi indizi di colpevolezza solo se esse, oltre ad essere *intrinsecamente* attendibili, risultano corroborate da riscontri *estrinseci* a carattere individualizzante, idonei cioè a consentire l'inequivoca attribuzione diretta del fatto-reato contestato alla persona contro cui si procede ("tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto [destinatario delle dichiarazioni accusatorie]: Cass., SS.UU., sent. 31/10/06), affinché il giudice possa vagliare l'attendibilità del costruito accusatorio proveniente dal dichiarante. Pertanto, ferma restando la diversità dell'oggetto della deliberazione cautelare rispetto a quella di merito, e seppur nel ridotto panorama indiziario che connota l'originaria fase cautelare, non può dubitarsi che per riscontri esterni ed individualizzanti debbano intendersi tutti quegli elementi, non provenienti dallo stesso collaboratore di giustizia, capaci di legare l'imputato al singolo fatto storico oggetto della contestazione addebitatagli.

E' necessario, quindi, rinvenire, per ogni singolo addebito relativo alle responsabilità dell'imputato, un riscontro esterno che abbia "valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato" (Cass. Pen., Sez. I, ud. 2 febbraio 2001, Ganci ed altri; ma anche Cass. Pen., Sez. I, ud. 13 giugno 2001, Chiofalo; Cass. Pen, sez. I, ud. 10 giugno 2004, Ciaglia). Tanto vale, a maggior ragione, laddove si verifica l'evenienza che le dichiarazioni del propalante, visti tutti gli atti di indagine, dovrebbero essere riscontrate, per valutarne l'attendibilità, da tutti gli altri elementi di prova.

Per quanto concerne invece l'attendibilità *intrinseca* delle dichiarazioni accusatorie, l'indirizzo giurisprudenziale dominante (Cass.Pen, Sez. I, sent. 12 gennaio 2006, n. 1031, Bennati; Cass.Pen., Sez. I, sent. 14 luglio 2006, n. 24466, Morfò) sostiene la c.d. "frazionabilità" della valutazione delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità - sia questo un collaboratore coimputato, sia un collaboratore testimone: in base a tale principio, l'esclusione di attendibilità per una parte della narrazione non determina, automaticamente, un giudizio di inattendibilità in relazione alle altre parti che reggono invece alla verifica del riscontro oggettivo esterno, a condizione che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra l'una e le altre, ben potendo quindi il giudice attribuire valenza lato sensu probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni accusatorie suffragate

da idonei elementi di riscontro.

Alla luce di ciò la difesa evidenziava come, nel caso di specie, le dichiarazioni accusatorie dell'unico collaboratore di giustizia, avrebbero dovuto essere riscontrate da elementi individualizzanti che attribuissero spessore e attendibilità per un positivo apprezzamento delle stesse. Il quadro indiziario, *a contrarii*, doveva considerarsi scarno di ogni e qualsiasi elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaborante .

Il giudice della cautela aveva infatti ritenuto gravemente indizianti, per l'emissione dell'impugnato provvedimento custodiale, le provalazioni del collaboratore, nonché le intercettazioni ambientali in cella tra quest'ultimo e uno dei coindagati, oltre alle dichiarazioni delle persone offese, tutti elementi in realtà che- secondo la tesi difensiva- non avrebbero contenuto alcun riferimento ad eventi delittuosi contestati all'indagato e che sono privi di ogni e qualsiasi caratteristica individualizzante. Ed infatti dalle intercettazioni ambientali effettuate all'interno della automobile in uso ad uno dei coindagati, richiamate dal P.M. e successivamente dal G.I.P. nell'ordinanza impugnata, non sarebbe emerso mai il nome di A. S. o meglio si farebbe riferimento a "tale Dario", che veniva identificato inspiegabilmente dalla polizia giudiziaria nello S. A.

Ancora la difesa sottolineava che da numerose conversazioni ambientali captate ed utilizzate a sostegno dell'impianto accusatorio, emergeva chiaramente che fosse proprio il collaboratore di giustizia a parlare e che quindi, in questo caso, era il collaboratore di giustizia a riscontrare se stesso; parimenti nelle sommarie informazioni rese da alcune delle persone offese, come emergeva dagli atti di indagine, non era contenuto alcun riferimento allo S. A., parlano di "persone con volto travisato" che irrompono sul cantiere per affermare un presunto dominio sul territorio. A conferma, inoltre, della scarsa credibilità del collaborante, la difesa sottolineava come due delle persone offese, messe a confronto con il provalante, avevano smentito di aver ricevuto specifiche richieste estorsive.

La difesa concludeva affermando che, a prescindere, quindi, da una più o meno precisa descrizione dei fatti storicamente avvenuti, gli atti di indagine raccolti erano da ritenersi carenti di ogni e qualsiasi elemento che potesse definirsi individualizzante, in relazione alla condotta dello S. A.

Il Tribunale al termine dell'udienza si ritirava in camera di consiglio ai fini della

deliberazione.

## QUESTIONE DEONTOLOGICA

### *Privacy e protezione dei dati personali nelle indagini difensive*

Dal 1° gennaio 2009, è entrato in vigore il c.d. "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali effettuati per svolgere le investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" i cui destinatari debbono individuarsi in particolare negli avvocati e nei praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e in "chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria". La nuova disciplina tuttavia, non copre l'intera materia della attività di raccolta e di uso delle informazioni personali svolte dai professionisti dell'area legale, ma concerne solo quelle attività che sono collegate ad obiettivi di assistenza di clienti in giudizio e alle investigazioni difensive. Il Codice Deontologico della Privacy è destinato a incidere profondamente sull'attività dei soggetti interessati dalla sua applicazione; mente infatti il Codice di Deontologia Forense disegna un'etica professionale e si impernia prevalentemente su ciò che l'avvocato deve astenersi dal fare (nel rapporto con i giudici, con i clienti, con i colleghi), il primo introduce una vera e propria "riforma organizzativa", prevedendo precisi adempimenti e cautele. Alla tradizionale impostazione "fiduciaria" del rapporto professionista-cliente, si sostituisce adesso la cultura della c.d. *compliance*: documentazione delle scelte, procedure, formazione dei collaboratori. Inoltre, un'Autorità di controllo (il Garante Privacy) potrà realizzare accertamenti ispettivi e, in caso di mancata applicazione delle nuove regole, adottare provvedimenti inibitori e sanzioni, anche perchè esso costituisce un importante atto regolamentare al fine di chiarire alcuni punti criptici, previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

In realtà l'adozione di un simile Codice che disciplinasse in particolar modo la materia delle investigazioni difensive era auspicata oramai da più parti (lo stesso art. 135 del Codice *privacy* prevedeva la promozione, da parte del Garante, di un codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato, tra l'altro, per lo

svolgimento delle investigazioni difensive) da decenni, dal momento che nonostante i codici deontologici siano di per se stessi inidonei a creare diritto, purtuttavia rilevano notevolmente attesa la delicatezza della materia, la cui disciplina fino a quel momento era ricostruibile attraverso la lettura di diverse norme collocate in maniera sparsa all'interno del c.d. "Codice della Privacy" ( D. Lgs. 196/2993), nonchè attraverso le norme contenute nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante della Privacy, oltrechè nel Codice deontologico forense. In relazione a quest'ultima fonte sono da segnalare, in modo particolare, gli artt. 9, rubricato "Dovere di segretezza e riservatezza" e 52, in materia di "Rapporti con i testimoni": il quadro complessivo risultante da questo insieme di norme, però, risultava palesemente caratterizzato dalla volontà di privilegiare, sia pure entro limiti precisi e tassativi, le esigenze della difesa e l'effettività dell'attività investigativa privata, con conseguente restrizione delle garanzie del singolo.

Questo è evidente passando in rassegna le norme del Codice *privacy* che trovano applicazione nell'ambito delle indagini difensive, nell'ambito delle quali una prima fondamentale distinzione va operata a seconda che il trattamento abbia ad oggetto dati comuni ovvero dati sensibili. Per quanto riguarda la prima ipotesi, innanzitutto, ex art. 13, comma 5, lett. b), il difensore è esonerato dall'obbligo di fornire l'informativa al terzo interessato, quando i dati personali che lo riguardano non sono raccolti presso di lui; inoltre, ex art. 8, comma 2, lett. e), i diritti di accesso, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati, nonché di opposizione al trattamento, non possono essere esercitati dall'interessato, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria. Un'altra importante deroga alla disciplina ordinaria, riguarda il fatto che non è necessario richiedere il consenso dell'interessato al trattamento, né quando l'interessato si identifica con il "cliente", perché in tal caso, ex art. 24, comma 1, lett. b), esso si presenta come indispensabile per adempiere agli obblighi del contratto di prestazione d'opera; né quando i dati si riferiscono a terzi, purché però vengano rispettate alcune condizioni, specificamente individuate dalla stessa normativa, che devono sussistere anche ai fini dell'operatività delle ulteriori deroghe menzionate. In primis, i dati devono essere trattati "esclusivamente" per le finalità concernenti l'investigazione difensiva o la tutela giudiziaria di un diritto, individuate dal difensore che, ex art. 327-bis c.p.p., è titolare del potere processuale di compiere l'investigazione



difensiva. In secondo luogo, il trattamento deve avvenire “per il periodo strettamente necessario al [...] perseguimento [di tali finalità]”; in terzo luogo, il cliente ha il diritto di ricevere un’informativa, scritta o orale, contenente le indicazioni elencate all’art. 13 del Codice, prima della raccolta dei dati. Questa informativa è sempre necessaria quando i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, anche in caso di raccolta attraverso ascolto, registrazione o intercettazioni di comunicazioni; quando, invece, i dati sono relativi a persone diverse dal cliente e sono trattati esclusivamente per le investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, stante la deroga sopra illustrata, l’informativa è necessaria solo se il trattamento ha luogo per un periodo superiore a quello strettamente necessario, oppure per finalità non compatibili con le investigazioni in parola. Si tratta di un meccanismo analogo a quello previsto all’art. 391-bis, comma 3, lett. a), secondo cui il difensore, o i suoi delegati- il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici- devono informare preventivamente della propria qualità e dello scopo del colloquio, le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, dalle quali intendano acquisire notizie.

Le suddette deroghe sono ovviamente finalizzate a consentire al difensore e all’investigatore privato incaricato il compimento di atti “a sorpresa” necessari per la raccolta del materiale probatorio, ragion per cui, in caso di violazione, da parte di tali soggetti, dei limiti funzionali illustrati, tornerà in vigore la disciplina ordinaria sulla *privacy* e si applicheranno le specifiche sanzioni previste dal Codice.

Quando, invece, i dati trattati nelle indagini difensive sono qualificabili come “sensibili”, non sussiste la necessità del consenso scritto dell’interessato, bensì della sola preventiva autorizzazione del Garante: in tal caso, però, i dati devono essere trattati esclusivamente per le finalità difensive e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Una particolare tutela è poi prevista per i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato: il loro trattamento può avvenire senza consenso solo se il diritto che si difende in sede giudiziaria è di rango pari a quello della persona cui i dati si riferiscono, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati se ciò è strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi. In ogni caso, i dati trattati devono rispondere ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto agli incarichi conferiti che non possano

svolgersi avvalendosi di dati anonimi o personali, ma di diversa natura.

Per quanto concerne, infine, il trattamento dei dati giudiziari, individuati all'art. 4, comma 1, lett. e) del Codice, non è richiesto il consenso dell'interessato, ma solo l'osservanza della specifica autorizzazione generale emanata dal Garante; i dati giudiziari relativi a terzi possono essere trattati quando ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Il nuovo Codice di deontologia e buona condotta prevede invece che il titolare dello studio legale debba adottare idonee cautele al fine di prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione e conoscenza di dati in caso: di acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare rischi specifici per gli interessati; utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive; utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati); custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno; acquisizione di dati e documenti da terzi; conservazione di atti relativi ad affari definiti.

I dati trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, possono essere trattati anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).

I dati si considerano utilizzati lecitamente e secondo correttezza, in caso di: dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni attestazioni utilizzabili a fini difensivi; atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei

medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. La distruzione, la cancellazione o la consegna della documentazione integrale del fascicolo sono consentite solo previa comunicazione alla parte assistita e in caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

## **5 ATTI:**

### **1) Querela ex art. 336 c.p.p.**

La querela, a norma dell'art. 336 c.p.p., è la dichiarazione - contenuta in un atto o resa in forma orale - con la quale si manifesta - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Essa si configura pertanto come condizione di procedibilità, in relazione a quei reati - tassativamente indicati dal legislatore - per i quali non debba procedersi d'ufficio o dietro istanza o richiesta. Il diritto di querela, che appartiene alla sfera dei diritti della persona (ragion per cui, a norma dell'art. 126 c.p., esso si estingue con la morte della persona offesa

dal reato) spetta di norma unicamente al titolare del diritto leso o messo in pericolo con la condotta incriminata in capo al quale, di conseguenza, confluiscono sia la titolarità che l'esercizio del diritto in parola. Fanno eccezione le ipotesi in cui:

a) il reato sia stato commesso contro un ente collettivo, nel qual caso l'esercizio del diritto di querela dev'essere esercitato dal legale rappresentante, con dichiarazione contenente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza;

b) il reato sia stato commesso a danno di un minore degli anni 14 o di un interdetto per infermità di mente, nel qual caso il diritto non viene esercitato dal soggetto che ne è titolare, bensì dal genitore o dal tutore. Il minore che abbia compiuto i 14 anni ed il soggetto inabilitato possono invece proporre querela personalmente; tuttavia l'atto può essere presentato anche, in alternativa, dal tutore o curatore, non rilevando in tal caso l'eventuale contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Ex art. 124 c.p., il termine per la proposizione della querela è di 3 mesi che decorrono dalla notizia del fatto che si assume penalmente rilevante, salvo che la legge non disponga diversamente (l'art. 609 septies stabilisce infatti il termine di 6 mesi per proporre querela in relazione ai delitti previsti agli artt. 609bis, ter e quater).

Secondo quanto stabilisce il combinato disposto degli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p., allorquando la persona offesa sia minore degli anni 14 o inferma di mente e manchi chi ne abbia la rappresentanza ovvero chi la esercita si trovi con questa in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale; in tal caso il termine decorre dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento di nomina.

Per quanto riguarda la forma della querela, il legislatore non impone particolari requisiti: tale dichiarazione può essere proposta con atto scritto oppure oralmente (in tale ultimo caso ovviamente essa andrà trasfusa in un atto scritto ad opera di chi la riceve - P.M., ufficiale di p.g. o agente consolare all'estero - e sottoscritta dal querelante o dal procuratore speciale) e può provenire direttamente dal titolare del diritto o essere resa da un procuratore speciale; la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto. La legge prevede inoltre che la querela possa essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato: in tali ipotesi, però, è necessario che la sottoscrizione sia autenticata.

Per quanto riguarda il contenuto della querela, essa deve contenere la descrizione del fatto-reato e l'espressa istanza di punizione dell'autore del fatto che si presume

penalmente rilevante.

## **2)Istanza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.**

Ai sensi del comma I dell'art. 444 c.p.p. l'imputato può chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria; la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Nel corso dell'udienza la richiesta ed il consenso dell'altra parte sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati per iscritto. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel qual caso la sottoscrizione dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.

La richiesta può essere presentata sia nel corso delle indagini preliminari, che dopo la chiusura della fase procedimentale:

- in fase di indagini, la volontà di patteggiare la pena può essere manifestata dall'indagato direttamente al P.M. (al fine di sottoporre al giudice, in caso di esito positivo, una richiesta congiunta o quanto meno includente il consenso scritto dell'organo dell'accusa) ovvero al giudice per le indagini preliminari (in tal caso quest'ultimo assegna con decreto un termine affinché il P.M. esprima il proprio consenso o dissenso, disponendo che la richiesta ed il decreto siano notificati a cura del richiedente; entro tale termine l'indagato non può revocare nè modificare la richiesta). La richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, che sia congiunta o che abbia ottenuto il consenso scritto dell'altra parte, viene esaminata in apposita udienza fissata dal giudice con decreto.
- dopo la conclusione delle indagini preliminari, il limite temporale per la presentazione della richiesta è costituito dalla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare ovvero dalla dichiarazione di apertura del dibattimento se si procede col rito direttissimo; se è stato notificato il decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato entro 7 giorni dalla notificazione del decreto deposita la richiesta nella cancelleria del g.i.p. con la prova dell'avvenuta notificazione al P.M.

I suindicati limiti temporali possono essere tuttavia superati allorquando il P.M. nel corso del dibattimento proceda ad una modifica dell'imputazione, contestando un fatto diverso

o un reato concorrente con quello oggetto dell'imputazione: in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 265 del 30 giugno 1994), l'imputato ha la facoltà di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando lo stesso aveva già tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.

### **3)Opposizione a richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.**

L'opposizione alla richiesta di archiviazione è un atto con cui, a norma dell'art. 410 c.p.p., la persona offesa dal reato - e non anche il danneggiato dal reato o, genericamente il querelante - chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. L'art. 408 c.p.p. dispone infatti che l'avviso dell'avvenuta trasmissione al g.i.p. della richiesta di archiviazione debba essere notificato, a cura del P.M., alla persona offesa che, con l'atto con cui ha comunicato la notizia di reato o con una successiva istanza, abbia chiesto di essere informata circa l'eventuale archiviazione.

L'opposizione dev'essere proposta nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'avviso: tuttavia, per quanto riguarda la natura di tale termine, bisogna segnalare una sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen., sez. II, 16 marzo-8 maggio 2006, n. 15888) che ha ribaltato l'orientamento giurisprudenziale fino a quel momento prevalente (si vedano, ex multis, Cass., Sez. VI, sent. 14/11/1995, n. 4147, Cafarelli, Sez. VI, 29/03/2000,1574, De Gennaro; Sez. VI, 18/09/2003, n. 38944, Stara) secondo il quale tale termine doveva essere considerato perentorio, con la conseguenza che qualora l'opposizione fosse stata depositata oltre il termine il g.i.p. poteva considerare inammissibile l'opposizione ed emanare, de plano, il decreto di archiviazione.

Con la citata sentenza la Corte, invece, ha osservato in primo luogo che a norma dell'art. 173 comma 1 c.p.p. " *i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge*" e che in mancanza, quindi, di espressa previsione normativa, il termine di cui si discute non potrà considerarsi stabilito a pena di decadenza. In secondo luogo la non perentorietà del termine si desume anche dalla sua mancata assimilazione al regime delle impugnazioni, previste come perentorie: secondo i giudici di legittimità va escluso che l'opposizione possa rientrare nel genus delle impugnazioni, trattandosi di atto diretto

non contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del P.M., costituendo esercizio del contraddittorio e collocandosi tra i diritti attribuiti alla persona offesa dal codice di procedura penale.

Ne consegue che *"in tema di proposizione di atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408 comma 3 c.p.p., non comporta inammissibilità dell'atto di opposizione. Il GIP, competente a pronunciarsi sull'archiviazione, pertanto, se non abbia già pronunciato archiviazione, dovrà esaminare la richiesta di opposizione ed assumere le conseguenti deliberazioni ai sensi dell'art. 410 c.p.p."*; il termine de quo deve pertanto considerarsi avente carattere "acceleratorio" per la persona offesa, che rispettandolo potrà contare sulla piena efficacia dell'opposizione proposta, mentre diversamente rischierà di far conoscere al g.i.p. la propria opposizione quando questi abbia già provveduto alla definizione del procedimento.

Quanto infine alle forme di presentazione dell'opposizione, affinché la parte interessata possa salvaguardarsi dal rischio di una pronuncia de plano del g.i.p., è stato altresì chiarito che restano inapplicabili le disposizioni previste per le impugnazioni, di cui agli artt. 582, co. 2 e 583 C.p.p., in quanto norme esplicitamente stabilite per le sole impugnazioni e, quindi, non estensibili anche all'opposizione de quo.

Trattandosi di puro strumento di esercizio del diritto al contraddittorio, la forma dell'opposizione all'archiviazione costituisce specificazione della generica facoltà consentita alle parti dall'art. 121 C.p.p., in base al quale, per la presentazione di memorie e richieste le parti debbono necessariamente adottare le forme ivi previste, cioè l'atto scritto depositato nella cancelleria del giudice, non essendo ammessa altra modalità equipollente (si veda ex multis: Cass.pen., Sez.V, 11 ottobre 2005, Mancini).

#### **4) Opposizione a decreto penale di condanna ex art. 461 c.p.p.**

L'opposizione a decreto penale di condanna è un atto con cui, a norma dell'art. 461 c.p.p., nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena propongono, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto o nella cancelleria del tribunale ordinario o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto il giudizio immediato, ovvero l'abbreviato o l'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. Se tale richiesta manca il giudizio conseguente all'opposizione si intende immediato per scelta legislativa e l'opponente non potrà più chiedere di usufruire di un rito alternativo.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile (perchè priva dei requisiti sopraindicati, o perchè proposta fuori termine o da persona non legittimata), il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

Lo strumento con cui la parte può evidenziare una nullità del decreto penale di condanna che è divenuto frattanto esecutivo, è costituito dalla richiesta di restituzione in termini (art. 462 c.p.p. che fa riferimento all'art. 175 c.p.p.) qualora tale nullità abbia causato una ignoranza incolpevole del decreto stesso (vedi Cass. Pen., sent. 3/4/97, n. 667). A tale proposito, con una recente pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU., sent. 17/01/2006, n. 4445) hanno prospettato una soluzione in ordine alla vexata quaestio relativa all'individuazione del giudice competente a decidere in merito alla richiesta di restituzione nel termine al fine di poter esperire l'opposizione. Una parte della giurisprudenza, infatti, attribuiva tale competenza al giudice del dibattimento, competente a decidere nel merito; secondo un diverso orientamento, invece, spetterebbe al g.i.p. pronunciarsi su tale richiesta: le Sezioni Unite, con la sentenza de qua, hanno ribadito il principio - già affermato nella precedente sentenza n. 4445/06 - secondo cui l'opposizione a decreto penale di condanna non concerne il merito dell'imputazione (tant'è vero che non richiede menzione di particolari motivi), ragion per cui non bisogna far riferimento alla fase successiva alla proposizione dell'opposizione, bensì alla lettera dell'art. 461 c.p.p., che indica quale destinatario dell'atto di opposizione il giudice che ha emesso il decreto. Pertanto è a quest'ultimo, il g.i.p., che deve riconoscersi la competenza a conoscere la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione.

Se la parte presenta atto di opposizione, il giudice dovrà revocare il decreto penale di condanna, e dunque non potranno discutersi in sede di opposizione questioni relative al decreto (infatti *deve considerarsi abnorme [...] il provvedimento del giudice che ravvisata la nullità disponga la regressione degli atti al P.M.*; Cass. Pen., Sez. IV, sent. 24/4/03, n. 19268); lo strumento infatti con cui la parte può eccepire questioni di nullità relative al titolo è



l'impugnazione del decreto mediante ricorso per cassazione.

#### **5) Ricorso per equa riparazione ex artt. 2 e ss. L. n. 89 del 24 marzo 2001:**

L'art. 6, paragrafo 1, della *"Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"* statuisce che "Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta". All'art. 34 prevede inoltre che "La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto."

In ottemperanza alle statuizioni della CEDU, la legge n. 89 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento che consente un'equa riparazione a "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1". L'equo risarcimento consiste nel riconoscimento di una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo ed ammonta a circa 1.000/1.500 euro, ma può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute) e a seconda della Corte territoriale competente. La domanda può essere proposta a prescindere dall'esito della lite, sia che si vinca, si perda o si concili la causa davanti al Giudice.

I criteri di riferimento ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole di durata sono: la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrere o comunque contribuire alla definizione del processo. Per le Corti d'Appello italiane, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, la durata ragionevole del processo può essere determinata, in via generale e approssimativa, in tre anni per il processo di primo grado, due anni per il secondo grado.

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, depositato nella cancelleria della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

Tale ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimento del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario (infatti la c.d. "legge Pinto" ha esteso la domanda di equa riparazione anche per le lungaggini del contenzioso tributario); negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Corte ha l'obbligo di pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso; tale decreto è impugnabile per cassazione. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume violata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva (non essendo più possibile far valere alcun mezzo di impugnazione ordinario).

Il risarcimento attiene sia al danno patrimoniale (da quantificare in relazione alla natura della causa) sia al danno non patrimoniale, quest'ultimo da determinarsi secondo le tabelle risarcitorie della Corte Europea.

\*\*\*\*\*